UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.84 DEL 18-02-2011

OGGETTO:
COLLOCAZIONE CONGEDO PARENTALE BACCI DUCCIO MESE DI MARZO 2011

Copia dell'allegata determinazione è stata affissa in data odierna all'albo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. _____ del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal 25-02-11 al 12-03-11 .

Tale determinazione è ESECUTIVA

( ) con l'apposizione del visto di regolarità contabile (art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00, n. 267), comportando:

- ☐ Impegno di spesa;
- ☐ Sub- Impegno di spesa;
- ☐ Variazione di Impegno;
- ☐ Variazione di Sub-Impegno.

( ) al momento della sua adozione, non comportando impegno di spesa;

Rufina,25-02-11

IL SEGRETARIO
AVETA PAOLA

DETERMINAZIONE N.84 DEL 18-02-2011

OGGETTO:
COLLOCAZIONE CONGEDO PARENTALE BACCI DUCCIO MESE DI MARZO 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge 1204-.1971 modificata dalla legge 53-2000 nonche' dalle successive Legge 151-2001 e seguenti modificazioni, dettanti norme in materia di congedi parentali.

PRESO atto che il Dr. Bacci Duccio risulta dipendente dell'ente Comunità Montana Montagna Fiorentina a tempo indeterminato per assunzione tramite espletamento di procedura concorsuale a far tempo dal 14.04.2008.

VISTA la comunicazione presentata alla Comunità Montana Montagna Fiorentina dal dipendente in data 09.09.2010 - prot. N. 6425/7 con la quale lo stesso richiede la collocazione in congedo parentale (astensione facoltativa) relativamente alla nascita della figlia BACCI MARIA SOLE nata il 18.05.2010 per i giorni, tutti ricadenti nella giornata lavorativa di martedi del – 05/10- 12/10- 19/10 – 26/10 per totali n. 04 giornate lavorative, come da propria precedente determinazione n. 475 del 28.09.2010.

CONSIDERATO che nel mese di novembre 2010 il dipendente non abbia fruito di analogo congedo parentale.

CONSIDERATO inoltre quanto segue:

- che in data 27.09.2010 e' stato sottoscritto dai Comuni di Londa, Comune di Pelago, Comune di Pontassieve, Comune di Reggello, Comune di Rufina, Comune di San Godenzo, l'atto costitutivo dell'Ente *UNIIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE e che t*ale atto e' stato registrato con numero 1731 del 27.09.2010 da parte del Comune di San Godenzo.

. che nella normativa regionale di riferimento nonche' negli atti statutari e costitutivi del nuovo Ente e' previsto che l'ente di nuova istituzione *UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE* diventi attivo dal 01.12.2010 tramite emanazione del decreto di operatività da emettersi da parte del Presidente della Regione Toscana , adottato in data 24.11.2010 con numero 217.

- che in tale decreto e' stabilita la soppressione dell'Ente COMUNITA' MONTANA MONTAGNA FIORENTINA VIA XXV APRILE 10 . 50068 RUFINA – (FI) CODICE FISCALE 90016720485 da avvenire in data 30.11.2010 ed in via contestuale la trasformazione della stessa in UNIONE DI COMUNI VALDARNO E

VALDISIEVE – con sede legale in VIA XXV APRILE 10 - 50068 RUFINA - CODICE FISCALE 06096360489 con decorrenza dal 01.12.2010.

- che per le motivazioni suddette consegue che dalla data del 01.12.2010 l'ente di nuova istituzione UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE e' pertanto deputato a a subentrare in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dall'ente soppresso, ivi compresi i contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato attivi instaurati dalla COMUNITA' MONTANA MONTAGNA FIORENTINA con conseguente transito sul nuovo Ente del personale in servizio presso l'ente disciolto, ivi compreso il dipendente BACCI DUCCIO, oggetto del presente provvedimento.

RICHIAMATA la successiva determinazione dell'Ente Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve n. 545 del 05.11.2010 con la quale si collocava, su richiesta del dipendente stesso, in congedo parentale di paternità il dipendente Bacci Duccio nelmese di dicembre per i gioni 7- 14- 21- 28.

RICHIAMATA la propria successiva determinazione n. 43 del 21.01.2011 con la quale si collocava il dipendente BACCI DUCCIO in congedo parentale per il mese di febbraio 2011 per n. 8 giorni di congedo parentale per i giorni 1-3-8-10-14-17-22-24-

VISTA la successiva richiesta avanzata dal dipendente BACCI DUCCIO in data 16.02.2011- prot 1104.-8- con la quale si richiedeva la collocazione in congedo parentale per il mese di marzo 2011 per i giorni i martedi e giovedi: 1-3-8-10-15-17-22-24-29-31 per totali n. 10 giorni.

VISTA l'allegata documentazione consistente in copia del certificato di nascita della figlia e dichiarazione resa ai sensi del DPR 445-2000 rilasciata dal datore di lavoro della madre e coniuge del dipendente Sig.ra De Blasi Paola dalla quale risulta che la stessa:-

- ha fruito di congedo di maternita' (ex astensione obbligatoria) per mesi tre post partum e piu' esattamente per il periodo dal 19.05.2010 al 18.08.2010.;

- risulta collocata in congedo parentale di maternita' per i seguenti periodi:

- dal 19 agosto al 31.08.2010 per giorni 13

- dal 01.09.2010 al 12.09.2010 per giorni 12 e dal 13.09.2010 al 30.09.2010 (per i soli giorni di lunedi-mercoledi- giovedi) per giorni 9 , per un totale di giorni di astensione fruti nel mese di settembre 2010 per totale giorni 21;

- che con il periodo dal 19.08.2010 al 22.09.2010 i giorni di congedo fruito sono ricompresi nei primo 30 giorni (pari a n. 26/26) di congedo parentale con trattamento al 100% e che dalla data del 23.09.2010 comincia a decorrere il periodo con trattamento al 30%.

- che ha fruito nel mese di ottobre 2010 di giorni 10 di astensione (nei soli giorni di lunedi-mercoledi- giovedi) per ulteriori giorni 10;:

- che nel mese di novembre 2010 ha fruito di n. 12 giorni di congedo (nei giorni di lunedi mercoledi e giovedi)

.-. che nel mese di dicembre 2010 la stessa ha fruito di n. 9 giorni di congedo nel periodo dal 01.12.2010 al 23.12.2010 in quanto in ferie nel periodo dal 24.12.2010 al 31.12.2010 fruite nelle giornate di lunedi, mercoledi, giovedi)

- che nel mese di gennaio 2011, escluso il periodo di ferie dal 01.01.2010 al 06.01.2011, ha fruito nel periodo dal 07.01.2011 al 31.01.2011 di n. 7 giorni da fruirsi nelle giornate di lunedi e mercoledi.

- che nel mese di febrraio 2011 fruita' di numero 7 giorni dal 02.02.2011 al 28.02.2011 in tutti i giorni di lunedi e mercoledi del mese ad esclusione del giorno 07.02.2011.

per un totale di giorno fruiti al 28.02.2011 pari a n. 79 giornate di congedo parentale (n. 76 in ventiseiesimi) di cui n. 30 (26 in ventiseiesimi) relative al primo mese di congedo parentale facoltativo con trattamento al 100% e n. . 59 (49 in ventiseiesimi) di aspettativa facoltativa con trattamento ridotto al 30%.

CHE AL 31.03.2011 il dipendente avra' fruito di n. 32 giornate di congedo parentale al 30%. (n. 22 a ventiseiesimi),

CONSIDERATO che i giorni di congedo parentale fruiti dalla madre del nascituro al 31.03.2011 ammonta a n. 58 e che gli stessi sommati agli analoghi permessi fruiti dal dipendente Bacci Duccio in pari periodo pari a n. 32 giorni, danno un totale di giorni fruiti pari an. 90.

CONSIDERATO che dalla documentazione suddetta si evince quanto segue :

-che i giorni di congedo parentale fruiti dal dipendente Bacci Duccio nel periodo suddetto del mese di marzo 2011 , ammontanti a n. 10 giornate , sono tutti ricadenti in giornate durante le quali la madre naturale della figlia Bacci Maria Sole non beneficia di analogo congedo.
.

- che le n. 10 giornate di congedo parentale richieste dal dipendente Bacci Duccio nel periodo febbraio sono tutte rientranti nei 150 giorni di congedo parentale (ex astensione facoltativa) successivi ai primi 30 dopo l'obbligatoria e danno diritto al trattamento economico del 30% della retribuzione stipendiale fissa e continuativa.

VISTA la firma di autorizzazione alla fruizione dei n. 10 suddetti giorni di congedo parentale ad opera del dipendente Bacci Duccio rilasciata dal Responsabile del Servizio Dr. Colom Manuel Rodolfo in calce alla richiesta di collocazione in congedo parentale-

RITENUTO pertanto in questa sede, alla luce di quanto suddetto, necessario provvedere a collocare il dipendente Bacci Duccio in congedo parentale - (ex astensione facoltativa) per numero 10 giornate lavorative non consecutive , quali il 1-3-8-10.-15-17-22-24-29-31 marzo 2011 , ricompresi nei giorni successivi ai primi trenta giorni di congedo parentale post astensione obbligatoria.

VISTO il CCNL comparto Regioni Enti Locali ed in particolare l'art. 17 CCNL 14.09.2000.

CONSIDERATO che per quanto inerente il trattamento economico da corrispondere al dipendente durante i suddetti quattro giorni di congedi rientranti nel primo mese di congedo parentale facoltativo lo stesso debba essere erogat0 in misura intera.

RICHIAMATO il vigente CCNL Comparto Regioni Enti Locali siglato in data 31.07.2009.

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE la richiesta avanzata dal dipendente BACCI DUCCIO in data 15. 01.2011 - di fruizione di congedo parentale (ex astensione facoltativa di maternita') per n. 10 giornate da fruirsi nelle giornate del 1 - 3- 8-10-.15-17-22-24-29-31 marzo 2011.

2) DI DARE atto che da quanto si evince dalla documentazione ricevuta dal dipendente Bacci Duccio emerge che nelle suddette giornate la coniuge del dipendente e madre della figlia BACCI MARIA SOLE, De Blasi Paola, non fruisce di analogo congedo.

3) DI DARE atto che , dalla documentazione pervenuta dal dipendente, emerge che le n. 06 suddette giornate di congedo parentale fruite nel mese di ottobre, le n. 04 del mese di dicembre 2010, le n. 6 da fruirsi nel mese di gennaio 2011, le numero 8 del mese di febbraio 2011,le numero 10 del mese di marzo per totali n. 32 , sommate alle n. 49 di analogo congedo fruite complessivamente dalla coniuge De Blasi Paola nel periodo dal 19.08.2010 al 31.03.2011 , per totali giorni 90 , sono ricompresi nel periodo successivo al primo mese di congedo parentale facoltativo con trattamento economico al 100% (periodo dal 19.08.2010 al 22.09.2010) conseguente al congedo obbligatorio di maternità post partum fruito dalla stessa nei giorni dal 19.05.2010 al 18.08.2010.

4) DI corrispondere ai sensi dell'art. 17 CCNL 14.09.2000 ed i sensi del decreto legislativo n. 151 -2001 al dipendente in questione per il periodo dei suddetti n. 04 giorni di congedo parentale (astensione facoltativa) , il trattamento economico ridotto del 30% .

5) DI DARE atto che la spesa corrispondente alla liquidazione delle retribuzioni in erogazioni nel suddetto periodo afferente l'esercizio 2011 graverà sui pertinenti seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2011 Unione dei Comuni in corso di

formazione.

-. Cap. 50/1 “Retribuzioni personale dipendente”
- Cap. 60/1 “Oneri previdenziali ed assistenziali”
- Cap. 61/1 “Irap”

Ove sussistono le necessarie disponibilita’.

6) di notificare il presente provvedimento al dipendente Bacci Duccio.

Il Responsabile del Servizio
NARDONI SAURO